

Class. 6.3

Fascicolo 2017.4.43.71

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

Comune di Saronno
Piazza della Repubblica, 7
21047 SARONNO (VA)
Email: comunesaronno@secmail.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI
VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto : Comune di Saronno- osservazioni al documento preliminare relativo alla variante al DdP del PGT vigente.

Facendo riferimento alle Vostre comunicazioni aventi prot. n. 0025439 e 0025443 del 30 agosto 2017, con cui rispettivamente, il Comune di Saronno invitava alla Conferenza di Valutazione che si terrà in data 4 ottobre c.a. e avvisava che, in seguito a delibera di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Attuativo per l'ambito ATUab4 in via Varese, il Rapporto Preliminare era reso disponibile per la consultazione nel sito regionale SIVAS e nel sito web del Comune di Saronno ai fini dell'acquisizione di parere da parte anche degli Enti competenti, con la presente si inoltrano le osservazioni relative alla proposta di Piano.

Premesse

La variante in oggetto è relativa al suddetto Piano Attuativo essendo lo stesso in variante rispetto alle prescrizioni della scheda d'ambito del Documento di Piano del PGT e necessita perciò di una preventiva verifica delle ricadute ambientali del piano in relazione alla necessità o meno dello svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Di fatto, con la modifica, si verificherebbe una riduzione dell'area ceduta all'Amministrazione

comunale rispetto a quella preventivata nella scheda d'Ambito, inserita nel PGT vigente, nonostante la restante parte della superficie computata venga lasciata assoggettata a servitù di uso pubblico perpetuo, ma non di proprietà del demanio comunale.

Osservazioni puntuali

L'ambito oggetto di variante è stato inserito nel PGT vigente quale "ATUa Ambiti di trasformazione urbana ATUab 4 | via Fermi" (documento DdP_03_schede di approfondimento; approvato col PGT). Nel R.P., paragrafo 6- criteri di progetto, il redattore asserisce che tutti gli indici previsti dal Documento di Piano sono stati rispettati, tuttavia da un confronto con i dati riportati nella scheda allegata al PGT vigente (DdP03) si evidenzia una incongruenza numerica per quanto riguarda gli indici "Et trasferimenti" ed "Et max". Si rimanda pertanto alla verifica di quanto asserito in quanto il fattore di conversione pregiudica la quantità di Slp trasferimenti e totale realizzabile.

È stato verificato, con il supporto della U.O. BAE dipartimentale, che l'area è stata oggetto di un Piano di Indagine che ha verificato il superamento delle C.S.C. (tabella 1, colonne a e b, Allegato 5al D.L. 152/06 e s.m.i.) per alcuni parametri ed è stato presentato un Piano di Caratterizzazione da sottoporre ad approvazione. Si evidenzia che l'edificazione è subordinata all'esecuzione del procedimento di bonifica e risanamento dei suoli in relazione alla specifica destinazione d'uso del sito.

Per quanto riguarda la superficie a parcheggi da realizzare sia per la struttura commerciale che per la residenza e la dotazione di parcheggi all'interno della superficie di cessione pubblica, si auspica siano stati rispettati i contenuti di cui all'articolo 42 delle NtA al PdR (prescrizioni ed indirizzi di natura urbanistica inerenti la disponibilità di spazi ad uso pubblico e di parcheggi) che dovrebbero corrispondere ai rapporti minimi fra destinazioni e spazi da riservare a parcheggio come previsto dalla L. 765/67 (Art.18), D.M. 1444/68, L. 122/89 (Art. 2).

In merito alla superficie permeabile e alla volontà di realizzare le viabilità secondarie in autobloccanti drenanti grigi in modo da rendere meno impattante l'intervento, si consiglia di optare per una soluzione che garantisca la trattenuta e/o degradazione dei possibili inquinanti derivanti dagli automezzi in transito o sosta: presenza di trincee di scolo, inerbimento, posa di "tappeti" o "strati di allettamento" di tipo filtrante a trattenuta, purché l'area interessata da questa tipologia di pavimentazione non sia ricompresa nella fascia di rispetto del pozzo ad uso idropotabile che interessa parte dell'Ambito.

Per i piazzali impermeabilizzati con circolazione o sosta di mezzi o per stoccaggio di materiali potenzialmente inquinanti, dovranno essere previsti dei desoleatori a monte del recapito finale con pozzetti di campionamento delle acque prima del recapito finale; si sottolinea che ai fini del non intasamento dei sistemi di smaltimento è bene dotare la rete di condotte di almeno una grigliatura ed una dissabbiatura (contro i materiali grossolani e gli inerti sedimentabili).

Osservazioni generali

In merito alla qualità delle acque e smaltimento delle acque reflue, si evince dal R.P. che le acque nere saranno raccolte da un sistema di tubazione interno, e recapitante alla fognatura comunale con pozzetti di ispezione posti all'interno della proprietà mentre le acque meteoriche delle coperture saranno utilizzate per la subirrigazione e le acque residue saranno convogliate in pozzi disperdenti, non essendoci controindicazioni di carattere idrogeologico.

Si evidenzia che all'interno dell'area delimitata dalla fascia di rispetto del pozzo idropotabile, ai sensi dell'Art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è fatto divieto di dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche provenienti da strade o piazzali e che le fognature realizzate all'interno della suddetta fascia devono rispettare i requisiti tecnici contenuti nella DGR 7/12693 del 10/04/2003.

Si pone inoltre l'attenzione ai principi di invarianza idraulica ed idrologica come definiti dalla LR 4/2016, Capo II Art. 7 (Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile), rinviando al Comune gli adempimenti previsti con l'articolo 58bis introdotto in modifica alla L.R. 12/2005 e s.m.i. per la gestione del rischio idraulico a livello comunale.

Per la gestione delle acque meteoriche si ricorda che per tutti gli interventi nuovi, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, e per gli interventi che prevedono un aumento di volume, dovrà essere previsto un idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche; si rimanda alla normativa di riferimento, D.Lgs n°152/2006; DGR n°2318 del 05/04/2006, D.G.R. n°2244 del 29/03/2006, Regolamenti Regionali n°2-3-4 del 24/03/2006, D.C.R. n°1048 del 27/7/2004, in merito anche alle procedure e alle modalità di presentazione delle autorizzazioni allo scarico.

Per quanto riguarda il possibile impatto delle attività commerciali previste sul clima acustico della zona, si sottolinea che le emissioni sonore dovranno rispettare i limiti previsti per la classe di zonizzazione acustica in cui è ricompreso l'Ambito. Si rammenta inoltre che i gestori di attività per le quali è previsto dotarsi di Valutazione di impatto acustico ai sensi del DPCM 215 del 16/04/99 (in merito ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati) come bar, disco pub, ristoranti, discoteche, sale slot etc. devono presentare la S.C.I.A. commerciale, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. 222/16 (Tab. A- sez. I e sez. III) e all'accordo Stato Regioni pubblicato il 4 luglio 2017 G.U. 128/2017, alla quale dev'essere allegata la Valutazione previsionale di impatto acustico.

Si rinvia alla Legge Regionale n. 31/2015, volta ad incrementare il risparmio energetico e a ridurre l'inquinamento luminoso mediante l'efficientamento e l'ammodernamento degli impianti di illuminazione esterna, per cui sono attribuite al Comune le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme e di redazione dei Documenti di analisi dell'illuminazione esterna (Daie); si ricorda che all'articolo 11 (Norme transitorie e finali), comma 1, la suddetta L.R. specifica: "I piani dell'illuminazione approvati ai sensi della l.r. 17/2000 e della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 38 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 27 marzo 2000, n.

17 'Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso' ed ulteriori disposizioni), conservano efficacia sino alla data di approvazione del DAIE di cui all'articolo 7, e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla data di pubblicazione nel BURL del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.”.

Si informa che a partire dal giorno 22 agosto 2017 è entrato in vigore il nuovo Regolamento relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo (DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017), conseguentemente, a partire da tale data, non potranno più essere inoltrate ad ARPA le dichiarazioni di cui all'art. 41 Bis Legge 98/2013.

I produttori delle terre dovranno invece provvedere ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto dal Regolamento indicato, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato a pagina 16 della Gazzetta Ufficiale.

Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU. Tale modulo deve essere inoltrato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).

Per quanto concerne il trasporto delle terre i produttori sono tenuti a compilare il documento di trasporto.

Conclusioni

Si rimanda all'Autorità Competente la decisione in merito all'assoggettabilità alla VAS del progetto ovvero alla sua esclusione, fatto salvo il parere di altri Enti; si invita comunque l'Amministrazione a tenere in considerazione le osservazioni sopra riportate perché l'attuazione del progetto di variante ottemperi alle disposizioni legislative e contenga gli impatti sulle diverse matrici ambientali sia in fase di cantiere che in esercizio.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Elisa Nava

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Arianna Castiglioni

Visto: Il Direttore del dipartimento, Dott. Fabio Carella

